REGOLAMENTO (UE) N. 1180/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	53,0
	MA	66,4
	TR	122,3
	ZZ	80,6
0707 00 05	EG	150,8
	TR	76,9
	ZZ	113,9
0709 90 70	MA	88,1
	TR	92,2
	ZZ	90,2
0805 10 20	AR	43,0
	BR	46,6
	CL	87,1
	MA	63,1
	PE	58,9
	SZ	46,6
	TR	51,9
	UY	41,1
	ZA	46,9
	ZZ	53,9
0805 20 10	MA	63,2
	TR	57,6
	ZZ	60,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	71,8
	TR	67,3
	ZZ	69,6
0805 50 10	TR	59,2
	ZZ	59,2
0808 10 80	AR	74,9
	AU	205,3
	CA	87,8
	CL	84,2
	CN	95,3
	MK	26,7
	NZ	98,3
	US	99,4
	ZA	125,6
	ZZ	99,7
0808 20 50	CN	65,1
	US	112,9
	ZA	141,4
	ZZ	106,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».